Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 26 febbraio 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 29 ottobre 1961
Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1962
registro n. 2 Esercito, foglio n. 390

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

« ALLA MEMORIA »

GABRIELE Giuseppe di Giuseppe da Trapani, classe 1919, appuntato di mare, 13ª Legione guardia di finanza - Palermo, — « Meccanico di una officina navale della Guardia di finanza, imbarcato temporaneamente su motoscafo ormeggiato a fianco di motovedetta, sulla quale si sviluppava improvviso e violento incendio, saltava a bordo della unità in fiamme, con grave e cosciente rischio personale, nel generoso tentativo di aiutare i compagni in pericolo e di salvare la nave. Mentre provvedeva a chiudere la valvola di afflusso della benzina, veniva investito dalla esplosione del locale carburanti e perdeva la vita, vittima del proprio eroismo ». Palermo, 12 novembre 1960.

(783)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1962, n. 45.

Variazione dell'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'articolo 11 del Trattato stesso;

Visti gli articoli 9, 10, 189 e 191 del Trattato medesimo;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Vista la tariffa doganale dei dazi di importazione della Repubblica Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1961, numero 1339;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1961, n. 1086;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1167;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 284;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1960, n. 1587;

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 28 giugno 1960, con cui sono state stabilite, in applicazione dell'art. 10, paragrafo 2, comma secondo, del Trattato sopra indicato, le disposizioni da adottarsi per la circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti di Paesi terzi non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che sono stati ammessi alla restituzione parziale o totale di tali dazi e tasse;

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 5 dicembre 1960, che ha integrato quella del 28 giugno 1960 sopraspecificata per quanto concerne l'impiego, in regime di temporanea importazione o con ammissione alla restituzione del dazio, dei prodotti siderurgici previsti dal Trattato istitutivo della Comunità Europea Carbone e Acciaio;

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 5 dicembre 1960, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 20 dicembre 1961, con cui è stata variata l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento da applicarsi alle merci esportate, dal 1° gennaio 1962, verso gli altri Stati membri della C.E.E., nella cui fabbricazione sono stati impiegati

prodotti di Paesi terzi non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che sono stati ammessi alla restituzione parziale o totale di tali dazi e tasse;

Ritenuta la necessità di adattare l'ordinamento giuridico interno alla predetta decisione del 20 dicembre 1961;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per la industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1962 l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento, di cui al comma secondo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1960, n. 1587, è stabilita nel 35% della quotità daziaria che, secondo la specie dei prodotti non comunitari da tassarsi, è iscritta nella Tariffa doganale comune o, per i prodotti rientranti nella competenza della Comunità Europea Carbone e Acciaio, nella tariffa doganale armonizzata della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Nella stessa misura di cui al precedente articolo è percepito il diritto per traffico di perfezionamento sui quantitativi di frumento non comunitario importati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1961, n. 1086, a reintegro di quelli impiegati per la preparazione di prodotti della macinazione, della pastificazione e della panificazione, esportati verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea.

Art. 3.

A partire dal 1° gennaio 1962 le aliquote di restituzione stabilite dai decreti del Presidente della Repubblica 20 aprile 1955, n. 367 e 9 ottobre 1957, n. 1167, in applicazione della legge 10 marzo 1955, n. 103, prorogata con legge 18 marzo 1958, n. 284, sono ridotte del 35% nei confronti dei prodotti dell'industria meccanica da essa previsti, quando siano esportati, con rilascio del certificato di circolazione, verso gli altri Paesi della Comunità Economica Europea.

Art. 4.

Le aliquote di restituzione da applicarsi nei confronti dei prodotti esportati nelle condizioni di cui al precedente articolo 3 vengono pertanto fissate come apppresso:

l'aliquota di L.		è ridotta a L.	
» »	15		9,75
» »	18	» »	11,70
» »	20	» »	13,00
» »	25	» »	16,25
» »	30	» »	19,50
» »	35	» »	22,75
» »	40	» »	26,00
» »	45	» »	29,25
» »	50	» »	32,50
» »	60	» »	39,00
» »	70	» »	45,50
» »	80	» »	52,00
» »	90	» »	58,50
» »	100	» »	65,00
» »	110	» »	71,50
» »	145	» »	94,25
» »	150	» »	97,50
» »	170	» »	110,50
» »	180	» »	117,00
» »	200	» »	130,00
» »	220	» »	143,00
» »	230	» »	149,50
» »	300	» »	195,00
» »	400	» »	260,00
» »	500	» »	325,00
» »	550	» »	357,50
» »	600	» »	390,00
» »	700	» »	455,00
» »	800	» »	520,00
» »	900	» »	585,00

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 176. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 gennaio 1962, n. 46.

Applicazione per un ulteriore periodo di cinque anni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la cui efficacia venne prorogata con successivo decreto 29 dicembre 1956, n. 1507;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, sono ulteriormente prorogate per il periodo di cinque anni con effetto dal 15 gennaio 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 178. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1962, n. 47.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa monumentale ex conventuale di Santa Maria dell'Indirizzo, sita nel comune di Catania.

N. 47. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa monumentale ex conventuale di Santa Maria dell'Indirizzo, nel comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 152. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1962, n. 48.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma « aeque principaliter », della parrocchia di San Giorgio in Musiara Inferiore di Tizzano Val Parma con la parrocchia di San Rocco in Musiara Superiore dello stesso Comune.

N. 48. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Parma in data 9 settembre 1960, col quale viene disposta l'unione perpetua, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Giorgio in Musiara Inferiore di Tizzano Val Parma con la parrocchia di San Rocco in Musiara Superiore dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 153. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1962, n. 49.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in località Sabbioni del comune di Crema (Cremona).

N. 49. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Crema in data 30 ottobre 1960, integrato con dichiarazione del 26 maggio 1961, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo Martire, in località Sabbioni del comune di Crema (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 154. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1962, n. 50.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Basento.

N. 50. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Basento.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 174. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1961.

Assegnazione, per l'anno 1960, del premio di un milione di lire per il migliore contributo originale dato nel biennio 1959-60 agli studi di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, in conformità al parere espresso dalla Commissione di cui all'art. 4 della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

E' assegnato al prof. Raffaele Gangemi, per l'anno 1960, il premio di un milione di lire per il migliore contributo originale dato nel biennio 1959-1960 agli studi di finanza pubblica.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1961

GRONCHI

TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1962
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 374. — BENNATI

(1353)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1961.

Proroga al 28 febbraio 1962 della riduzione del diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dall'Austria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi o di Convenzioni internazionali, oppure per la esistenza di reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1960 (registro n. 6 Finanze, foglio n. 221), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1960, il decreto ministeriale 25 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il

19 luglio 1960 (registro n. 32 Finanze, foglio n. 267) e il decreto ministeriale 28 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1961 (registro n. 40 Finanze, foglio n. 76);

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto internazionale di cose, importati temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Austria, sono soggetti per esigenze dei traffici fino al 28 febbraio 1962 al diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, nella seguente misura:

a) di L. 300 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate;

b) di L. 200 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate per le percorrenze non superiori a 100 km.

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° gennaio 1962, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1961

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 351

(1355)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Prezzo di cessione della saccarina di Stato destinata ad usi farmaceutici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 10 luglio 1946;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1961;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo che deve essere corrisposto per la saccarina di Stato, da impiegarsi in usi farmaceutici, dagli acquirenti autorizzati, è fissato in lire ventiduemilaottocento per ogni chilogrammo netto.

Di detta somma lire quattromilaottocento spettano alla ditta fornitrice e lire diciottomila all'Erario, quale provento derivante dalla vendita della saccarina.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(1354)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1962.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1962.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441, e 4 giugno 1942, n. 1312;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 28 ottobre 1961, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione stessa per l'anno 1962;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1962
Registro n. 1 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 21. — BARONE

TABELLA *A*

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4 lett. *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331: art. 107 comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

1. Quota fissa . . . . L. 1.000

La quota fissa è dovuta una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione, anche se egli sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti.

2. Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

2.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore fino a 100 t/h:

fino a 100 m² e macchine da caffè	L.	1.000
oltre 100 fino a 500 m²	»	1.500
oltre 500 fino a 1.000 m²	»	3.000
oltre 1.000 m², per ogni 500 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 3.000)	»	1.500

2.1.2 con produzione di vapore superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	»	30.000
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 30.000)	»	15.000

2.2. Recipienti a pressione (esclusi bombole e bidoni) e generatori di acetilene:

fino a 5.000 litri	»	500
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	1.500
oltre 10.000 litri	»	6.000
2.3. Forni e gassogeni	»	1.000

2.4. Motrici:

fino a 1.000 kW	»	500
oltre 1.000 kW	»	2.000
2.5. Termosifoni	»	500

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, punto 2, ridotta del 25 %.

TABELLA *B*

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3°, 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, numero 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari

(Articoli 55 a 59, 61 ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (1):

fino a 1 m² e macchine da caffè	L.	2.400
oltre 1 fino a 5 m²	»	4.500
oltre 5 fino a 25 m²	»	6.000
oltre 25 fino a 100²	»	10.000
oltre 100 fino a 300 m²	»	13.000

1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (2):

oltre 300 fino a 400 m²	»	18.000
oltre 400 fino a 500 m²	»	22.000
oltre 500 fino a 600 m²	»	25.000
oltre 600 m² per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 25.000)	»	5.000

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h	L.	21.000
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h	»	23.000
con potenzialità da 20 a 40 t/h per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 23.000)	»	5.000
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a L. 48.000	»	7.000
1.2 Locomobili agricole (3)	L.	3.200

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	L.	2.500
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	3.500
oltre 3.000 litri	»	6.000

2. Recipienti.

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (4):

fino a 300 litri di capacità (5)	L.	1.800
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	3.000
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	5.200
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	8.000
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 8.000)	»	3.000

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:

fino a 2 corpi	L.	3.500
per ogni corpo in più	»	500

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

per ogni cilindro	»	4.000

2.2. per gas (6), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3., 2.4., 2.5.:

fino a 300 litri di capacità totale	L.	1.200
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	2.100
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	3.400
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	5.100
oltre 10.000 fino a 50.000 litri	»	9.000
oltre 50.000 litri per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 9.000)	»	1.500

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:

fino a 5.000 litri	L.	2.300
oltre 5.000 litri	»	5.800

2.4. recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole di capacità inferiore a 300 litri ciascuna, per ciascuna bombola:

per le prime 10	L.	1.100
dalla 11ª in poi	»	600

2.5. facenti parte di impianti frigoriferi:

fino a 300 litri di capacità	L.	700
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	1.200
oltre 1.000 litri	»	2.000

---

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(2) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore, per la superficie in m² del generatore stesso.

(3) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(4) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(5) Per capacità di un recipente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(6) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi

(Art. 46, lett. *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno.

per ogni apparecchio . . . . L. 300

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere, oltre alla quota di inattività, la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II (verifiche e prove di primo o di nuovo impianto).

TABELLA *C*

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lett. *a*), ultima parte, e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè (1):

1.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffè	L.	3.400
oltre 1 fino a 5 m²	»	7.000
oltre 5 fino a 25 m²	»	10.500
oltre 25 fino a 100 m²	»	15.000
oltre 100 fino a 200 m²	»	18.000
oltre 200 fino a 400 m²	»	25.000
oltre 400 fino a 600 m²	»	35.000
oltre 600 m², per ogni 200 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 35.000)	»	20.000

1.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	L.	170.000
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 170.000)	»	25.000

1.2. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	L.	3.500
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	5.000
oltre 3.000 litri	»	9.000

2. Recipienti.

2.1. di vapore (2):

fino a 300 litri di capacità (3)	L.	2.900
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	4.600
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	6.700
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	14.000
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 14.000) .	»	6.000

2.2. per gas (4):

fino a 300 litri di capacità totale . . .	L.	1.700
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	3.500
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	5.400
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	8.200
oltre 10.000 fino a 50.000 litri	»	14.000
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 14.000) . . .	»	2.700

I contributi di cui ai punti 1. e 2. sono dovuti anche per quegli apparecchi che non abbiano potuto subire le verifiche e prove presso il costruttore, in quanto debbono essere montati sul luogo di impianto.

3. Membrature di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindrici e altre membrature.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature verificati separatamente si applicano, in base alla capacità della parte stessa, i contributi indicati al precedente punto 2.

Per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, presso costruttori esteri, si applicano i contributi stabiliti dalla tariffa V della presente tabella.

Ai contributi di cui alla presente tariffa I si applicano le sottoelencate riduzioni:

nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, il contributo dovuto è ridotto del 25 %;

per ogni verifica o prova in più, oltre la visita interna e la prova idraulica, si applicano i contributi di cui alla presente tariffa, ridotti del 25 %.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengono presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e siano verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come appresso:

dal 4° al 30° apparecchio, riduzione del 50 %;

dal 31° apparecchio in poi, riduzione del 75 %.

Le riduzioni sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi del medesimo tipo in ordine decrescente di superficie o di capacità.

---

(1) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(2) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori, nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori; gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari *(1).*

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m^2 di superficie riscaldata (2):

fino a 1 m^2 e macchine da caffè	L.	3.000
oltre 1 fino a 5 m^2	»	6.000
oltre 5 fino a 25 m^2	»	8.000
oltre 25 fino a 100 m^2	»	11.500
oltre 100 fino a 300 m^2	»	16.500

1.1.2. oltre 300 m^2 di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m^2 di superficie riscaldata e per ora (3):

oltre 300 fino a 400 m^2	L.	22.000
oltre 400 fino a 500 m^2	»	26.500
oltre 500 fino a 600 m^2	»	31.000
oltre 600 m^2, per ogni 100 m^2 in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 31.000)	»	6.500

1.1.3. oltre 300 m^2 di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m^2 di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h	L.	26.500
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h	»	30.000
con potenzialità da 20 a 40 t/h, per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 30.000)	»	7.000
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione in aggiunta a L. 65.000	»	15.000

1.2. Locomobili agricole (4)	L.	4.500

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	L.	3.000
oltre 200 fino a 3000 litri	»	4.500
oltre 3000 litri	»	8.000

2. Recipienti:

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli a un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (5):

fino a 300 litri di capacità (6)	L.	2.500
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	4.000
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	5.800
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	10.000
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 10.000)	»	3.500

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:

fino a 2 corpi	L.	4.200
ogni corpo in più	»	700

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

ogni cilindro	»	4.600

2.2. per gas (7), esclusi i recipienti di cui al successivo punto 2.3.:

fino a 300 litri di capacità totale	L.	1.500
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	2.600
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	4.400
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	6.700
oltre 10.000 fino a 50.000 litri	»	12.000
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m^3 ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 12.000)	»	2.500

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm^2:

fino a 5.000 litri	L.	2.600
oltre 5.000 litri	»	7.600

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari i contributi sono maggiorati del 25%.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, i contributi dovuti per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima sono ridotti del 20%.

Per gli apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente con la tariffa I o II della tabella *B*.

Per gli apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, si applica soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C. o di apparecchio di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento, sono applicate sia la tariffa I sia la tariffa II della presente tabella, a compenso delle maggiori prestazioni che sono date dalla Associazione.

---

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60 lett. *c*) del regolamento;

b) le visite di riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anziché per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m^2 di supercie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m^2 del generatore stesso.

(4) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa, si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(5) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(6) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(7) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto

Ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA III

Visite di accertamento, di demolizione o di modificazione d'uso

(Art. 46 lett. *g*) e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

1. Generatori:
   fino a 1 m² e macchine da caffè . . . L. 300
   oltre 1 m² . . » 1.500
2. Recipienti:
   fino a 300 litri . L. 300
   oltre 300 litri » 600
3. Apparecchi esonerati . L. 300

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali, per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):

1.1.1. fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente L. 25

1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:
per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente » 120
dal 101° recipiente al 200° di una partita e per ogni recipiente » 80
dal 201° recipiente al 300° di una partita e per ogni recipiente » 50
dal 301° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . » 30

1.1.3. oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente » 500

1.1.4. oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente » 1.500

1.1.5. oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente » 3.000

1.1.6. oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente . » 5.000

1.1.7. oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente » 7.500

1.1.8. oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente » 11.500

1.1.9. oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente » 16.000

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come appresso:
dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50%
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75%.

1.2. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione).

1.2.1. fino a 5 litri di capacità, per ogni recipiente . . . L. 20

1.2.2. oltre 5, fino a 80 litri di capacità:
per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . . . » 100
dal 101° recipiente al 200° di una partita e per ogni recipiente . . . » 60
dal 201° recipiente al 300° di una partita e per ogni recipiente . . . . » 30
dal 301° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . » 26

1.2.3. oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . L. 400

1.2.4. oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 1.200

1.2.5. oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 2.400

1.2.6. oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 4.000

1.2.7. oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 5.000

1.2.8. oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 7.500

1.2.9. oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . » 11.500

Per i recipienti di cui ai punti 1.2.3.; 1.2.4.; 1.2.5. del medesimo tipo, presentati insieme alla revisione e verificati nella stessa giornata, valgono le stesse riduzioni stabilite per le verifiche di approvazione.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:
   per ogni prova di scoppio . . . . . L. 2.000
   per ogni serie di prove meccaniche . . . » 4.000

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., visite di accertamento, prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima appresso stabilita:
per un tempo fino a 2 ore . . . . . L. 3.500
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore . . . . » 7.000
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . . » 14.000
per un tempo oltre 8 ore . . . . . » 21.000
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore » 28.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:
per capacità oltre 80 fino a 200 litri . . . L. 500
per capacità oltre 200 fino a 800 litri . . . » 1.000
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri . . » 3.000
per capacità oltre 1.500 litri . . . . . . » 5.000

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata - verifiche di approvazione o di revisione:
   per ogni recipiente fino al 4° L. 460
   per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purché la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata . . . . » 210

TARIFFA V

Prove di materiali - Collaudo valvole e tubi

(Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; regio decreto 4 giugno 1942, articolo unico, ultimo comma).

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Per le verifiche e prove sui materiali (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esame delle radiografie, esami magnetoscopici, esami con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni con apparecchiatura fornita dall'utente ed analoga), collaudo valvole e tubi, sono dovuti i contributi appresso stabiliti:
per un tempo fino a due ore . . . . L. 3.500
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore . . . » 7.000
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . . » 14.000
per un tempo oltre 8 ore . . . . . » 21.000
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata - per ogni 24 ore . . . . » 28.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove vengono effettuate le operazioni.

Per le indagini non distruttive dei materiali, con sistema ad ultrasuoni, eseguite con apparecchiatura fornita dall'Associazione, i contributi di cui sopra sono raddoppiati.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

La presente tariffa si applica anche per le verifiche e prove sui materiali e per i collaudi di valvole e tubi nonchè per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, all'estero.

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, certificati di approvazione, libretti delle prove e verifiche, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore, avvisi di pagamento, esame dei progetti.

(Artt. 5 a 9, 33, 44, 54, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041).

1. Bolli, libretti, dichiarazioni e certificati.

1.1. per ogni bollo di prova . . . . . L. 300

per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni bollo di prova:

per le prime 10 bombole . . . . . » 300
dalla 11ª in poi . . . . » 170

1.2. per il rilascio di ogni libretto matricolare di apparecchi a pressione . . . . . . » 1.000

1.3. per il rilascio di ogni libretto matricolare di bombola fissa . . . . » 700

per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni libretto matricolare di bombola fissa:

per le prime 10 bombole . . . . . » 700
dalla 11ª in poi . . . . » 400

1.4. per ogni libretto di continuazione . . » 500

1.5. per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . . » 600

1.6. per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri . . . . L. 1.000

1.7. per il rilascio dei certificati di approvazione di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.500 litri, per ogni recipiente . . . . » 26

1.8. per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore . . . . » 500

Per il rilascio di duplicati di certificazioni, si applicheranno i contributi relativi al rilascio della corrispondente certificazione originale.

Le spese postali per l'invio degli attestati e degli avvisi di pagamento, sono a carico del destinatario.

2. Esame progetti.

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Generatori e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino ad 1 m² e macchine da caffè . . . L. 1.000
oltre 1 fino a 10 m² . . . . » 2.000
oltre 10 fino a 50 m² . . . . » 3.500
oltre 50 fino a 100 m³ . . . . » 6.000
oltre 100 fino a 500 m² . . . . . . » 12.000
oltre 500 fino a 1.000 m² . . . . . . » 20.000

oltre 1.000 m², per ogni 500 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 20.000) . . . . » 5.000

2.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h . . . . . . L. 80.000

oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (lire 80.000) . . . . » 10.000

2.2. Recipienti a pressione di vapore o di gas, esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

fino a 300 litri di capacità . . . . . L. 600
oltre 300 fino a 1.000 litri . . . . . . » 1.000
oltre 1.000 fino a 2.000 litri . . . . . » 2.000
oltre 2.000 fino a 5.000 litri . . . . . » 3.000
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . . . » 5.000
oltre 10.000 fino a 50.000 litri . . . . » 8.000

oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 8.000) . . . . » 2.000

La tariffa di cui al punto 2.2. è applicata per l'esame di progetti semplici; per l'esame di progetti complessi, invece, essa è raddoppiata.

I contributi di cui al punto 2. sono dovuti una sola volta quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi.

TABELLA *D*

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 24, lett. *b*) dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 4°, art. 108, comma 2°, 3° e 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva (anche se di fatto non funzionante), sottoposto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. per ogni generatore di vapore:

fino a 25 t/h . . . . L. 1.800
oltre 25 fino a 100 t/h . . . . » 3.600
oltre 100 t/h . . . . » 7.200

2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . . . . . » 14.000

3. per ogni motrice fissa:

fino a 5.000 kW . . . . » 1.000
oltre a 5.000 kW . . . . » 3.000

4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . . . . » 7.000

5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . » 1.500

6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . . . » 5.500

7. per ogni gasogeno separato o per ogni altro tipo di forni . . . . » 3.500

8. per ogni impianto di riscaldamento . . » 2.000

Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA *E*

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lett. *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione - Visita per cessione

1. per ogni generatore di vapore:

fino a 25 t/h . . . . L. 3.500
oltre 25 fino a 100 t/h . . . . » 7.500
oltre 100 t/h . . . . » 14.000

2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . . . . . » 28.000

3. per ogni motrice fissa:

fino a 5.000 kW . . . . » 3.500
oltre 5.000 kW . . . . » 7.000

4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . . . . » 14.000

5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . » 7.000

6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . . . » 14.000

7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . L. 10.500
8. per ogni impianto di riscaldamento » 3.500

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, sono dovuti due volte i contributi di cui sopra, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopralluogo, nel qual caso il contributo è dovuto una sola volta.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, e denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, i contributi sopra stabiliti sono ridotti del 50%, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere l'integrazione per l'intero contributo nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della tabella *D*, tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione

(Artt. 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto, il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato delle indagini e prove, nonchè il rimborso delle spese per trasporto strumenti.

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico eseguite su un apparecchio od impianto di combustione, è dovuto:

1. per un tempo fino a 8 ore . L. 14.000
per un tempo oltre 8 ore . » 21.000
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore » 28.000
2. per analisi del combustibile (1) » 5.000

Nel computo del tempo, va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio soggetto ad indagine.

La presente tariffa si applica anche per i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'Associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

I contributi di cui al punto 1. sono maggiorati del 50% quando si tratti di lavoro eseguito in giorni festivi.

I contributi di cui ai punti 1. e 2., sono inoltre maggiorati del 50% quando si tratti di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'istallatore dell'impianto termico.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, per la elaborazione dei dati e per le calcolazioni, sono dovute, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, L. 14.000 per ogni giornata di lavoro necessaria a ciascun tecnico.

---

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile, impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche la analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA III

Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero - Avvisi di pagamento - Istruttorie ed autorizzazione dei progetti di impianti termici

(Artt. 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; artt. 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041).

1. Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero.

Oltre il rimborso della prescritta marca da bollo, sono dovuti i seguenti contributi:

per ogni documento matricolare . . . L. 1.000
per ogni documento matricolare di continuazione . . . . » 500
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico . . . . » 600

Le spese postali per l'invio dei documenti e degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici di nuova istallazione, di modifiche o trasformazioni.

Sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Per ogni progetto . . . . . . L. 10.000
2.2. Per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto:
2.2.1. per ogni generatore di vapore:
fino a 25 t/h . . . . » 5.000
oltre 25 fino a 100 t/h . . . . . . » 10.000
oltre 100 t/h . . . . » 20.000
2.2.2. per ogni generatore di vapore per centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . . . . » 40.000
2.2.3. per ogni motrice fissa:
fino a 5.000 kW . . . . » 5.000
oltre 5.000 kW . . . . » 10.000
2.2.4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . . . . . . » 40.000
2.2.5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . » 10.000
2.2.6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . » 25.000
2.2.7. per ogni gasogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . . » 20.000

TABELLA F

Proventi per le prove e verifiche sulle autobotti, autocisterne ed affini

(Norme di sicurezza per il trasporto di olii minerali - decreto ministeriale 31 luglio 1934, artt. 77 e 78)

TARIFFA UNICA

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

1. Verifica presso costruttori (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); prima verifica di revisione presso l'utente (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); verifica annuale di revisione presso l'utente (prove di ermeticità).

Per ogni autobotte, autocisterna ed affini sono dovuti, per ciascuna verifica, i seguenti contributi:

fino a 1000 litri di capacità totale . . . L. 1.500
oltre 1000 fino a 5000 litri . . . . . . » 2.300
oltre 5000 fino a 10.000 litri . . . . . » 3.400
oltre 10.000 fino a 15.000 litri . . . . » 5.000
oltre 15.000 litri . . . . » 6.500

2. Rilascio del libretto matricolare . . . . » 1.000

TABELLA G

Proventi per attività speciali facoltative

TARIFFA UNICA

Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

(Art. 4, lett. c, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, artt. 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

1. Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie.

Sono dovuti i contributi ed i rimborsi previsti dalla tariffa II della tabella *E*, salvo quanto appresso:

per le analisi del combustibile si applicano le tariffe della tabella *H;*

per le prove di collaudo si applica una maggiorazione del 100%.

2. Presa di campione di un combustibile.

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo, è dovuto oltre ai contributi appresso stabiliti, il rimborso del tratamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti:

per un tempo fino a 4 ore	L.	7.000
per un tempo oltre 4 fino ad 8 ore	»	14.000
per un tempo oltre 8 ore	»	21.000
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata per ogni 24 ore	»	28.000

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi il campione da prelevare .

I contributi di cui sopra si devono intendere al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, ecc.

3. Verifiche e prove extra-regolamentari - Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati.

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richieda all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* della tariffa *I*, ridotta del 30%.

Se l'apparecchio si trova in stabilimento comprendente altri apparecchi od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece - qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio - le quote uniche:

per i generatori di vapore	L.	1.200
per i recipienti	»	300

4. Altre verifiche e prove extra regolamentari.

Per ogni altra verifica o prova richiesta dal consortista oltre a quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quote, contributi ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, maggiorata del 50%.

5. Nolo.

Nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche:

per una giornata	L.	300

Nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche ad alta pressione di bombole o recipienti analoghi:

per ogni giornata	L.	600

Oltre alle quote suddette, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto dell'apparecchio.

Il pagamento delle somme di cui sopra, è dovuto anche se la prova non abbia avuto luogo per fatto della ditta interessata.

TABELLA *H*

Operazioni e prove del laboratorio chimico e del laboratorio fisico

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi appresso stabiliti.

TARIFFA I

Operazioni del laboratorio chimico

1. Analisi combustibili solidi.

Preparazione del campione per l'analisi	L.	500
Granulometria ad un dato crivello o setaccio	»	500
Umidità	»	1.000
Ceneri	»	1.000
Materie volatili	»	1.100
Zolfo totale	»	2.600
Zolfo combustibile	»	2.000
Carbonio	»	5.800
Idrogeno	»	5.800
Carbonio e idrogeno	»	7.500
Azoto	»	3.000
Potere calorifico Mahler, superiore	»	2.500
Potere calorifero Mahler, inferiore	»	10.000
Indice di libero rigonfiamento	»	2.000
Analisi immediata e comune:		
preparazione campione, umidità, ceneri materie volatili, carbonio fisso	»	3.500
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore	»	5.400
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale	L.	7.500
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	14.000
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più indice di libero rigonfiamento	»	4.800
Dilatometro:		
solo valori percentuali	»	6.000
con diagramma	»	6.500

Fusibilità delle ceneri, rammollimento, fusione, fluidificazione, con riproduzione fotografica dell'intero processo:

in atmosfera ossidante	L.	12.000
in atmosfera riducente	»	15.000

Distillazione a bassa temperatura in storta Fischer con indicazione delle rese in:

acqua totale; acqua di piroscissione; catrame; semicoke; gas	»	8.000
Acidi umici	»	8.000
Cere + resine	»	7.000
Potere igroscopico	»	8.000
Indice di polverizzazione (Indice Hardgrove)	»	8.000

2. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.

Peso specifico (con areometro)	»	500
Acqua	»	1.200
Sostanze estranee	»	1.200
Viscosità Engler ad una data temperatura	»	900
Viscosità cinematica ad una data temperatura	»	1.200
Punto di infiammabilità	»	1.200
Temperatura di accensione	»	1.200
Acidità organica	»	1.200
Acidità minerale	»	300
Alcalinità	»	300
Punto di scorrimento	»	1.000
Ceneri	»	1.200
Zolfo totale	»	2.600
Carbonio	»	5.800
Idrogeno	»	5.800
Carbonio e idrogeno	»	7.500
Residuo carbonioso Conradson	»	1.500
Numero di cetano (calcolato)	»	3.000
Potere calorifico Mahler, superiore	»	2.500
Potere calorifico Mahler, inferiore	»	10.000
Analisi immediata e comune:		
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico	»	4.800
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale	»	7.400
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	13.000
Distillazione	»	2.200
Asfalto duro	»	2.500
Prova di alterabilità degli oli lubrificanti	»	3.000
Punto di anilina	»	3.000
Indice Diesel	»	3.500

3. Analisi combustibili gassosi.

Determinazione del titolo in:		
anidride carbonica	L.	1.500
ossigeno	»	1.500
idrogeno	»	4.500
azoto	»	2.000
Analisi tecnica con determinazione di: anidride carbonica, idrocarburi non saturi, ossigeno, ossido di carbonio, idrogeno, metano, idrocarburi superiori (tutti come etano); e inoltre (calcolati dall'analisi): peso specifico, densità, potere calorifico superiore e inferiore	»	5.000
Densità (Schilling)	»	2.000
Potere calorifico superiore e inferiore, determinato con calorimetro Junkers	»	3.000

4. Analisi acque industriali.

Analisi tecnica:

acque naturali (brute) o di caldaia:

pH; solidi totali disciolti; durezza totale; carbonatica (temporanea) o acarbonatica (perma-

nente); durezza calcica e magnesiaca; alcalinità totale, alla fenoftaleina (p) e al metilarancio (m); cloruri; solfati; fosfati; ferro; silice; allumina:

per ogni campione	L. 3.500

acque depurate o di condensa:
pH; solidi totali disciolti; durezza totale; cloruri, solfati, fosfati, silice:

per ogni campione	» 1.500
le analisi di cui ai due precedenti punti complessivamente per i quattro campioni di acqua (brute, di caldaia, depurate e di condensa)	» 8.000
Sostanze sospese	» 1.500
Solidi totali disciolti	» 1.000
Residuo fisso a 105 e 180° C	» 2.000
Durezza:	
totale	» 1.000
permanente	» 1.000
temporanea	» 2.000
da calcio	» 1.000
da magnesio	» 1.000
Alcalinità totale	» 1.000
Alcalinità fenoftaleina (p) e metilarancio (m)	» 1.500
Calce	» 2.000
Magnesia	» 2.000
Silice	» 2.000
Solfati	» 2.000
Cloruri	» 2.000
Fosfati	» 2.000
Ferro	» 2.000
Allumina	» 2.000
Ossigeno	» 2.000
Anidride carbonica:	
libera	» 1.500
semicombinata	» 2.000
Sostanze organiche (indice di permanganato)	» 1.500
pH	» 500
Conducibilità	» 500

5. Analisi incrostazioni di caldaie.

Preparazione del campione per l'analisi	» 1.000
Umidità	» 1.000
Perdita alla calcinazione	» 1.000
Silice	» 2.000
Ferro	» 2.000
Allumina	» 2.000
Calcio	» 2.000
Magnesio	» 2.000
Rame	» 2.000
Fosfati	» 2.000
Cloruri	» 2.000
Solfati	» 2.000
Carbonati	» 2.000

6. Analisi materiali refrattari.

Preparazione del campione per l'analisi	» 1.500
Umidità	» 1.500
Perdita alla calcinazione	» 1.500
Silice	» 2.000
Ferro	» 2.000
Allumina	» 2.000
Titanio	» 2.000
Calce	» 2.000
Magnesia	» 2.000

7. Analisi acciai.

Preparazione del campione per l'analisi	» 1.500
Carbonio totale	» 2.500
Zolfo	» 2.000
Fosforo	» 2.000
Silice	» 2.000
Manganese	» 2.000
Cromo	» 2.000
Nichel	» 2.000
Molibdeno	» 3.000
Tungsteno	» 3.000
Cobalto	» 4.000
Vanadio	» 3.000
Rame	» 2.000

Per analisi di materiali non ferrosi od altre determinazioni non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'A.N.C.C.

TARIFFA II

Operazioni e prove del laboratorio fisico

(Centro termotecnico sperimentale)

1. Prove ed esami sui materiali metallici.

Taglio alla sega su lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:

fino a 10 mm di spessore	L. 400
oltre 10 fino a 15 mm di spessore	» 450
oltre 15 fino a 20 mm di spessore	» 550
oltre 20 fino a 25 mm di spessore	» 700
oltre 25 fino a 30 mm di spessore	» 850
oltre 30 fino a 35 mm di spessore	» 1.000
oltre 35 fino a 40 mm di spessore	» 1.100
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	» 1.250
oltre 50 fino a 60 mm di spessore	» 1.450
oltre 60 fino a 80 mm di spessore	» 1.700
oltre 80 fino a 100 mm di spessore	» 2.000
oltre 100 mm di spessore	» 2.400
Confezione di una provetta di trazione piatta:	
fino a 10 mm di spessore	» 1.500
oltre 10 fino a 20 mm di spessore	» 1.700
oltre 20 fino a 30 mm di spessore	» 1.900
oltre 30 fino a 40 mm di spessore	» 2.100
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	» 2.300
Confezione di una provetta di trazione cilindrica a teste liscie	» 2.000
Confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	» 3.300
Confezione di una provetta di trazione speciale con attacchi a vite e risalti, per prove a caldo e di viscosità	» 4.000
Confezione di una provetta di resilienza	» 1.000
Confezione di una provetta di piega	» 500
Confezione di una provetta di schiacciamento	» 500

2. Prove meccaniche.

Prova di trazione a temperatura ordinaria (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	» 1.600
Prova di trazione a temperatura ordinaria (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo estensimetro)	» 2.600
Prova di resilienza	» 500
Prova di piegamento	» 800
Prova di schiacciamento	» 800
Prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° C e raffreddata in acqua a 28° C	» 1.200
Prova di durezza Brinell o Rockwell	» 500
Prova di imbutitura su lamierini (fino a 4 mm di spessore)	» 900
Prova di trazione rapida a caldo (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	» 6.000
Prova di trazione rapida a caldo (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo di estensimetro)	» 7.500
Prova di trazione a temperatura inferiore all'ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	» 6.000
Prova di trazione a temperatura inferiore all'ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo estensimetro)	» 7.500
Prova di resilienza a temperatura inferiore all'ordinaria (fino alla temperatura dell'azoto liquido)	» 2.000
Prova di controllo del limite di scorrimento viscoso	» 18.000
Determinazione del limite di scorrimento viscoso (con l'esecuzione di tre prove)	» 45.000

3. Esami vari.

Preparazione di campioni per l'esame microscopico e macroscopico	» 1.500
Esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	» 4.000
Esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	» 5.000
Esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	» 4.500
Esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	» 5.500

Fotografia diretta (una copia) . . . . . . L. 2.000
per ogni copia in più . . . . » 600
Analisi spettrografica qualitativa . . . . . » 6.500
Analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento . . . . » 4.000
Ricottura o normalizzazione . . . . . . » 3.500
Trattamento termico (tempera e rinvenimento) » 4.500
Indagine strutturale con raggi Rontgen (Debye Sheerrer), per ogni indagine . . . . . » 6.000

4. Operazioni di taratura.

Taratura delle coppie termoelettriche con il sistema di confronto con coppia campione:
per ogni punto . . . . L. 800
con il sistema di metalli fusi (per coppia campione), per ogni punto . . . . . . » 3.000

Taratura dei manometri e vacuometri di precisione:
manometri - taratura su 5 punti:
per pressioni fino a 25 kg/cm² . . . . . L. 1.100
per pressioni fino a 50 kg/cm² . . . . . » 1.450
per pressioni oltre 50 kg/cm² . . . . . » 1.650
vacuometri . . . . » 1.100

Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria:
manometri - taratura su 4 punti:
per pressioni fino a 20 kg/cm² . . . . . L. 600
per pressioni fino a 50 kg/cm² . . . . . » 900
per pressoni oltre 50 kg/cm² . . . . . » 1.100
vacuometri . . . . » 600

Taratura dei piccoli manometri per alte pressioni (come quelli montati sui recipienti di gas compressi):
per pressioni fino a 150 kg/cm² . . . . . L. 350
per pressioni oltre 150 kg/cm² . . . . . » 550

Taratura dei manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a 5 kg/cm²), non menzionati precedentemente . . . . » 350

Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo:
manometri:
per pressioni fino a 5 kg/cm² . . . . . L. 250
per pressioni fino a 20 kg/cm² . . . . . » 350
per pressioni fino a 50 kg/cm² . . . . . » 500
per pressioni oltre 50 kg/cm² . . . . . » 750
vacuometri . . . . » 350

Taratura dei piccoli manometri (come quelli da applicarsi sui recipenti per gas compressi):
per pressioni fino a 150 kg/cm² . . . . . L. 250
per pressioni oltre 150 kg/cm² . . . . . » 350

5. Radiografie su materiali metallici.

Eseguite presso il Centro sperimentale per ogni radiografia:
fino a 20 mm di spessore . . . . . . L. 2.000
oltre 20 fino a 30 mm di spessore . . . . . » 2.200
oltre 30 fino a 40 mm di spessore . . . . . » 2.500
oltre 40 fino a 50 mm di spessore . . . . . » 2.800
oltre 50 fino a 60 mm di spessore . . . . . » 3.000

Eseguite presso terzi:

Oltre ai contributi appresso stabiliti è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese per il trasporto e per l'assicurazione degli strumenti.

Per la prima giornata:
fino a 4 ore lavorative (n. 2 operatori) . . L. 16.500
oltre 4 fino ad 8 ore lavorative (n. 2 operatori) . » 28.000
per ogni ora di lavoro in più, oltre le 8 (n. 2 operatori) . . . . » 4.000

Per le successive giornate:
per l'intera giornata di 8 ore lavorative (n. 2 operatori) . . . . » 22.000
per frazioni di giornata non superiori alle 8 ore lavorative (n. 2 operatori) per ogni ora . . » 3.000
per ogni ora in più di lavoro oltre le 8 (n. 2 operatori) . . . . » 4.000

Nel computo del tempo va considerato anche quello necessario al montaggio e smontaggio delle apparecchiature.

Va, inoltre, rimborsato a parte il costo del materiale sensibile e dei prodotti chimici necessari, in ragione di L. 400 per ogni pellicola radiografica.

Visto:
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

(1111)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1962.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, modificato con le leggi 14 aprile 1921, n. 488, e 19 luglio 1941, n. 850, con cui è stato istituito il Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto l'art. 31 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreto 24 marzo 1946 del Ministro per il tesoro e modificato con decreto 9 settembre 1948 dello stesso Ministro per il tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 18 settembre 1948, n. 218;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1957, n. 3091;

A' sensi del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, sull'impiego dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Decreta:

Per lo scorcio di quadriennio 1° febbraio 1962-31 dicembre 1964 il dott. Oreste Roselli ed il dott. Luigi Gasparrini, rispettivamente, direttori generali degli affari generali e del personale e delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici, sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Roma, addì 8 febbraio 1962

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1236)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società assicurazioni generali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe attualmente in vigore di rendita immediata, capitali differiti, rendite differite, mista crescente di $1/m$ e gli attuali tassi di conversione di capitale alla scadenza del contratto di rendita e viceversa, sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 1962.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita:

Tariffa n. 9 (M-F-, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa n. 10-a (2t), relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa n. 10, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata reversibile parzialmente e interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa n. 11 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 11-R (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 12 (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (maschi e femmine);

Tariffa n. 12-R (M-F), relativa all'assicurazione a premio annuo di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (maschi e femmine);

Tariffa n. 8-H, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dello assicurato stesso;

Valori di opzione per la conversione in capitali delle rendite differite;

Valori di opzione per la conversione in rendita del capitale a scadenza per le forme di tipo misto, termine fisso e capitale differito speciale.

Roma, addì 14 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(1224)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1962.

Nomina di un membro effettivo della deputazione della Borsa-merci di Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1962, con il quale è stata costituita la deputazione della Borsa-merci di Genova per l'anno 1962;

Vista la deliberazione n. 2 del 10 gennaio 1962, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova ha designato a membro effettivo della deputazione di Borsa per il 1962 il dott. Giuseppe Cambiaso, in sostituzione del comm. L. Aurelio Pareto, deceduto;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Cambiaso è nominato membro effettivo della deputazione della Borsa-merci di Genova per l'anno 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(1261)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trentola-Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1962, registro n. 4 Interno, foglio n. 191, l'Amministrazione comunale di Trentola-Ducenta (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1339)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le Case popolari della provincia di Rovigo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1752 in data 8 febbraio 1962, il dott. Silvio Andreotti è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo.

(1091)

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Gorizia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1755 in data 8 febbraio 1962, il prof. Lanfranco Zucalli è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Gorizia per il quadriennio 11 maggio 1961-11 maggio 1965.

(1092)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Giovannella Morghen, nata a Roma il 6 novembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 30 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(1095)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche apportate agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico

Con decreto interministeriale 18 gennaio 1962, n. 40721, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno:

Elenco « B »:

Provincia di Brescia: è incluso il comune di Idro.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1315)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, concernente la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 14 febbraio 1962, all'ultimo capoverso dell'art. 1, leggasi:

Cavallari de Caballaria dott. Vittorio;
Berardinetti dott. Benedetto;
Mellano gen. di C. d'arm. Pietro;
Pierro Domenico, rappresentante del personale;
Palamara Rosario, rappresentante del personale;
Castaldo Sergio, rappresentante del personale.

(1342)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi

Ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1953, è stabilito che, per l'anno 1962, le autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi per autocarri di portata superiore ai 50 quintali rilasciabili nelle singole Provincie siano contenute nel limite numerico massimo del 5%, calcolato sul totale delle autorizzazioni rilasciate nella Provincia di nuova immatricolazione per la stessa categoria di autocarri, alla data del 31 dicembre 1961 e risultante dalle statistiche dell'Ente autotrasporti merci.

(1344)

Revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1962

In applicazione dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dell'art. 351 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420) debbono essere sottoposti alla visita e prova di revisione nel corrente anno 1962 i veicoli delle seguenti classi:

a) *Motoveicoli*:

Motocarri (anche se muniti della licenza di circolazione mod. MC-MC e classificati cioè « motofurgoncini » ai sensi degli abrogati testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 e regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1809), motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza;

b) *Autoveicoli*:

Autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati, autobus (anche se ad uso privato in servizio da noleggio con conducente ovvero ad uso privato e destinati al servizio di istituti, alberghi, collettività, ecc.) autovetture da locare senza conducente, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza (taxi);

Autovetture munite di dispositivi per l'alimentazione con combustibili in pressione o gassosi (autovetture alimentate a metano oppure con gas di petrolio liquefatti). Per queste ultime autovetture si precisa che la revisione dovrà essere estesa a tutto il veicolo e non già alla sola parte relativa all'impianto di alimentazione, anche allo scopo di evitare che esse debbano essere ripresentate alle revisioni parziali delle autovetture.

c) *Rimorchi*:

Rimorchi per trasporto di persone, rimorchi per trasporto di cose, rimorchi per trasporto di persone e di cose, rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, anche se costruiti in modo tale che parte del peso gravi sul veicolo trattore e perciò denominati « semirimorchi ».

Sono esclusi dall'obbligo della revisione per l'anno 1962 i carrelli appendice;

d) *Veicoli eccezionali*:

Veicoli (azionati da motore proprio oppure rimorchiati) di cui all'art. 10, lettera *c*) del citato testo unico 15 giugno 1959, n. 393, che superano le dimensioni od i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33.

Per tali veicoli, in occasione della visita di revisione, saranno da rilasciare — ai sensi dell'art. 58, comma quinto, del testo unico — le carte di circolazione regolamentari modello MC. 810, in sostituzione dei « certificati tecnici » modello MC-TE 07, e dovrà essere provveduto alla relativa immatricolazione.

La revisione dei veicoli per l'anno 1962 avrà inizio il 1° marzo 1962 e dovrà essere ultimata entro le date indicate, per ciascuna classe di veicoli, nella tabella seguente:

TABELLA

ENTRO IL	CLASSE DEI VEICOLI
30 aprile 1962	Motocarri, motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose, motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici.
31 maggio 1962	Autocarri con portata fino a 5 quintali.
30 giugno 1962	Autocarri con portata superiore a 5 quintali e fino a 15 quintali.
31 luglio 1962	Autocarri con portata superiore a 15 quintali e fino a 25 quintali.
30 settembre 1962	Autocarri con portata superiore a 25 quintali, trattori stradali, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, autosnodati (esclusi quelli per trasporto di persone), rimorchi (esclusi quelli per trasporto di persone) e semirimorchi, veicoli eccezionali.
31 ottobre 1962	Motocicli e motocarrozzette da locare senza conducente, motocarrozzette da noleggiare con conducente, motocarrozzette ad uso pubblico in servizio da piazza, autovetture da noleggiare con conducente, autovetture ad uso pubblico in servizio da piazza.
30 novembre 1962	Autobus, autosnodati per trasporto di persone, rimorchi di autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autovetture alimentate a metano o con G.P.L.

Si precisa che la revisione deve essere eseguita anche se un veicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnato alla classe cui appartiene.

Nel caso in cui il risultato della visita di revisione non sia stato soddisfacente, ma le anormalità ed i difetti riscontrati siano eliminabili mediante adeguata opera di riparazione, sarà apposto sul documento di circolazione il timbro « Revisione ripetere », per cui l'utente è tenuto a presentare il veicolo ad una seconda visita di revisione, entro il termine strettamente necessario per effettuare la riparazione, che verrà indicato, sulla licenza di circolazione.

Ove le anormalità ed i difetti non appaiano eliminabili e costituiscano pericolo per la circolazione, sarà apposto il timbro « Revisione negativa » e sarà disposta la revoca del documento di circolazione ai sensi dell'art. 65 del citato testo unico.

Non sono sottoposti all'obbligo della visita di revisione per l'anno 1962 i veicoli delle classi indicate che siano stati sottoposti a visita e prova (collaudo), ovvero quei veicoli nuovi di fabbrica per i quali, comunque, sia stato rilasciato il documento di circolazione, durante lo stesso anno. Non è necessario, per tali autoveicoli, apporre il timbro « Revisione regolare » sul documento di circolazione (tale necessità sussiste invece per i veicoli sottoposti alla revisione quinquennale).

(1320)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1962

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1962 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 gennaio 1962 — incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1961		4.359		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	2.038.479		1.742.392	
effettive — residui	131.341		506.179	
Totale		2.169.820		2.248.571
per movimento di capitali — competenza	144.870		231.771	
per movimento di capitali — residui	26.330		12.180	
Totale		171.200		243.951
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	3.106.584		3.029.999	
Conti correnti	7.540.858		7.463.014	
Incassi da regolare	1.663.734		1.640.498	
Altre gestioni	3.511.154		3.069.736	
Totale		15.822.330		15.203.247
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	947		1.053	
Pagamenti da regolare	86.085		162.498	
Altri crediti	6.248.103		6.637.699	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	265		373	
Totale		6.335.400		6.801.623
Totale generale incassi e pagamenti		24.503.109		24.497.392
Fondo di cassa al 31 gennaio 1962		—		5.717
Totale a pareggio		24.503.109		24.503.109

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 gennaio 1962 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		5.717	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	367		
Pagamenti da regolare	241.188		
Altri crediti	1.370.363		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	187		
Totale crediti		1.612.105	
In complesso			1.617.822
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.624.932		
Conti correnti	710.269		
Incassi da regolare	93.536		
Altre gestioni	659.429		
Totale debiti			5.088.166
Situazione del Tesoro (passività)			3.470.344

Circolazione di Stato (metallica) al 31 gennaio 1962 L. 95.948 milioni

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(1352)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1962

PROVVISORIA

ATTIVO

Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	9.504.134.147 —
Portafoglio su piazze italiane	»	481.466.922.450 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	168.930.493 —
Anticipazioni	»	130.285.469.728 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	1.105.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62.504.439.280 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.736.223.222.505 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	86.822.711.538 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	147.790.401.796 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Spese	»	1.961.059.530 —
	L.	4.142.832.291.468 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.433.782.271.844 —
	L.	8.576.614.563.312 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	19.975.867 —
TOTALE GENERALE	L.	8.576.634.539.179 —

PASSIVO

Circolazione			L.	2.500.034.258.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	19.734.515.789 —
Depositi in conto corrente liberi			»	90.543.018.787 —
Conti correnti vincolati			»	1.047.720.763.654 —
Creditori diversi			»	211.025.104.598 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria			»	262.746.840.906 —
Servizi diversi per conto dello Stato			»	2.205.381.183 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura			»	577.120.8[illegible] —
Rendite del corrente esercizio			»	1.998.815.793 —
			L.	4.136.585.828.602 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	3.878.619.177 —		
Fondo di riserva straordinario	»	2.067.843.689 —		6.246.462.866 —
			L.	4.142.832.291.468 —
Depositanti			»	4.433.782.271.844 —
			L.	8.576.614.563.312 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	19.975.867 —
TOTALE GENERALE			L.	8.576.634.539.179 —

(1351)

Il Governatore: CARLI

p. Il Ragioniere Generale: FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, con la quale è stato approvato l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dieci posti sono riservati ai concorrenti che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove di esame obbligatorie, superino anche la prova di esame facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di anni cinque, per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni vigenti ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale; e per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Agli effetti del limite di età non viene computato inoltre, per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, per gli assistenti universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra aventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Esclusi i dattilografi giudiziari che non siano in possesso del titolo di studio di cui al numero cinque del presente articolo, possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera esecutiva di altre Amministrazioni che non sono in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

L'aspirante per essere ammesso al concorso deve farne domanda al Ministro di grazia e giustizia e presentarla alla segreteria della Procura della Repubblica nella cui circoscrizione territoriale dimora, nel termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda — di cui si allega uno schema esemplificativo — da redarsi su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattilografata, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il domicilio o la residenza;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione);

f) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dello istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) per coloro che abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) se intendano sostenere le prove facoltative di lingua francese o tedesca o di stenografia previste dal successivo articolo 5;

m) se intendano sottoporsi alla prova di tedesco, prevista dal secondo comma del precedente art. 1.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente comma primo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 5.

L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale e verte sulle seguenti materie:

1) nozioni di procedura civile;

2) nozioni di procedura penale;

3) ordinamento giudiziario e servizi di cancelleria e segreteria;

4) nozioni di diritto tributario con riguardo alle leggi che interessano i servizi giudiziari;

5) nozioni di diritto privato;

6) nozioni di diritto penale;

7) nozioni di statistica in relazione alle funzioni giudiziarie.

Le prove scritte avranno luogo in tre distinti giorni, che saranno fissati con successivo decreto, sulle materie indicate ai numeri 1), 2), 3) del presente articolo.

La prova orale verte su tutte le materie del programma ed avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

Tanto del diario delle prove scritte che dell'ammissione alla prova orale sarà data notizia agli interessati, osservate le norme prescritte dall'art. 6, commi primo e terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Formano, inoltre, materie facoltative di esame:

a) lingua francese o tedesca (breve esperimento di dettatura, di versione dall'italiano e di conversazione);

b) stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sottoporsi ad una delle materie facoltative potranno essere ammessi a sostenere dette prove soltanto se avranno conseguito la idoneità in quelle obbligatorie.

La Commissione alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, dovrà aggiungere un altro punto o frazione di punto per una o più prove facoltative superate.

Art. 6.

Per coloro che intendano usufruire della riserva dei posti prevista nel secondo comma dell'art. 1 del presente decreto, la prova di esame facoltativa di lingua tedesca consta di una prova scritta e di una prova orale, ed è diretta ad accertare la piena conoscenza della lingua medesima da parte del candidato.

La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano nel tedesco e dal tedesco nell'italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice, con le stesse modalità prescritte per le prove obbligatorie ed avrà luogo in Roma, in giorno non festivo successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie indicate nell'art. 5. E' consentito l'uso del vocabolario.

Il testo del brano di lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità dei candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima. Sono ammessi a sostenere detta prova orale i concorrenti dichiarati idonei nella prova scritta di lingua tedesca semprechè abbiano superato anche le prove scritte obbligatorie.

Essa ha luogo nello stesso giorno in cui il candidato sostiene la prova orale obbligatoria, purchè abbia conseguito la idoneità prevista dal settimo comma del precedente art. 5.

Nella valutazione, sia della prova scritta, sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora espressamente lo richiedano, possono avvalersi della facoltà loro concessa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Art. 7.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro idoneità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;
2) carta di identità;
3) porto d'armi;
4) tessera postale;
5) passaporto;
6) patente automobilistica;
7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina o che debbano dimostrare di aver titolo per usufruire della elevazione del limite massimo di età, dovranno fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 100;

b) i decorati al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione, per mutilazione o invalidità contratte per causa di servizio;

i) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *e*) e *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

l) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

m) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

o) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, con la indicazione delle note di qualifica riportate.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre inoltre il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

q) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata da L. 100, da cui risulti la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 della autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università, o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto d'istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, nella cui formazione saranno osservate le disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra, ex combattenti, ecc.), e la graduatoria degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia entro il termine di giorni trenta, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o dal sindaco dal Comune di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune presso le cui liste elettorali è iscritto il candidato o da cui risulti che, trattandosi di minore degli anni 21, il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

4) certificato medico, rilasciaato su carta da bollo da L. 100, dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dallo ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati o invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente della legge 3 giugno 1950, n. 375 e della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dallo esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal segretario della Procura della Repubblica competente;

6) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare in sua vece — in originale o in copia autentica — il certificato diploma, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

7) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età, nel caso che tali documenti non siano stati già trasmessi precedentemente a questo Ministero, ai fini della formazione della graduatoria.

I candidati che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre:

a) copia integrale dello stato di servizio rilasciato su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, qualora tale documento non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale e risulti rilasciato nel periodo anzidetto;

b) certificato medico di cui al precedente n. 4);

c) titolo di studio di cui al precedente n. 6).

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero di grazia e giustizia oltre i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 10 non saranno presi in considerazione.

Possono prodursi in esenzione di tassa di bollo, a condizione che nei relativi atti si faccia menzione della povertà dell'aspirante, mediante citazione degli estremi dell'attestato rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del candidato, ovvero dal sindaco, qualora nel Comune non esista ufficio di pubblica sicurezza, i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal precedente art. 3:

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato medico;
certificato del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, se rilasciati in data posteriore a quella di

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici alla data di scadenza suddetta.

Per coloro che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza situata nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, valgono, ai fini della documentazione, le disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina a vice cancelliere o vice segretario in prova. Verrà loro corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella *A*, annessa alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante, e l'assegno integrativo previsto dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.

I concorrenti dichiarati idonei nella prova facoltativa di lingua tedesca prevista nel precedente art. 6 conseguono la nomina, nei limiti della quota loro riservata con l'art. 1 del presente decreto, secondo l'ordine di iscrizione nella graduatoria.

I posti non attribuiti nella quota riservata sono conferiti agli altri concorrenti, a norma del primo comma del presente articolo.

Roma, addì 2 febbraio 1962

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1962
Registro n. 25, *foglio n.* 9. — BOVIO

ALLEGATO UNICO

(Schema di domanda da redarsi su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattilografata)

Al Ministero di Grazia e Giustizia - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . (prov. di . . . . .) in via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a centocinquanta posti di vice cancelliere e vice segretario in prova, nella carriera di concetto del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1962.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . .

(1) e che avendo superato i 32 anni di età, ha diritto all'elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . oppure (2) . . . .

d) ha riportato (3) . . . .

e) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente: (4) . . . .

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) . . . .

h) intende sostenere le seguenti prove facoltative di esame: (6) . . . .

i) intende sostenere la prova di lingua tedesca ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando (7) . . . .

Data . . . .

Firma (8) . . . .

---

(1) indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 32;

(2) in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi;

(3) indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

(4) nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti;

(5) indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

(6) i candidati che intendano sostenere una o più prove facoltative, tra quelle previste dall'art. 5 del bando (francese, tedesco, stenografia), devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(7) del pari, i candidati che intendano sottoporsi anche alla prova facoltativa di tedesco, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso;

(8) alla firma per esteso del candidato, deve seguire l'autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(1275)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecentodieci posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 14 marzo 1961, n. 173, concernente l'adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonchè l'istituzione di nuovi uffici.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentodieci posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dei quali sessantatre posti riservati agli impiegati della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione che, per la partecipazione al concorso, abbiano ottenuto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di perito industriale capo tecnico ad indirizzo specializzato per meccanici, elettricisti e radiotecnici rilasciato dalla sezione industriale di un Istituto tecnico governativo o corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Per i concorrenti che rivestano la qualifica di impiegati della carriera esecutiva delle imposte di fabbricazione è sufficiente il diploma di licenza di un Istituto medio di 2° grado o titolo equipollente.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni;

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invadidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze — Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi — redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato 1) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso — Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi — o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero — Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi — dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o uno delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricemimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il cerificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalla autorità da esso delegata.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal Provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente:

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati asse-

gnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti, e

razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dal'artl. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette

colo 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette

figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma, del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

Principi fondamentali di economia politica e di diritto commerciale con particolare riferimento alla produzione industriale.

Criteri per la determinazione dei costi di produzione negli stabilimenti di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione ed imposta erariale di consumo.

Parte seconda:

Nozioni di meccanica dei solidi, dei liquidi, dei gas.

Nozioni di termologia, di termodinamica, di elettrotecnica.

Nozioni sui motori termici, idraulici, elettrici, sui generatori di vapore.

Nozioni sulle centrali elettriche, sugli impianti di trasformazione, sulle linee di trasporto dell'energia elettrica e sulle misure elettriche.

Parte terza:

Nozioni fondamentali sugli impianti e sui processi di fabbricazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione e di prodotti soggetti ad imposta erariale di consumo.

Nozioni legislative sulle imposte di fabbricazione e sulle imposte erariali di consumo.

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

L'esame orale è integrato da una prova di traduzione o dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *ottobre* 1961
Registro 41 *Finanze, foglio* 14. — BENNATI

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi. — ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a n. . . . . . . posti di . . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nella liste elettorali del Comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . . . li . . . . 19 . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali o dei ruoli aggiunti; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione nelle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «Abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(8675)

Concorsi a posti di operaio permanente specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del Ministero delle finanze - Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, concernente lo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio permanente specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del Ministero delle finanze - Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione:

1) Concorso a due posti di tornitore ed aggiustatore meccanico;

2) Concorso ad uno posto di ramaio.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (5ª elementare).

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate al n. 2) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

3) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione

di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli operai permanenti e per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti prescritti;

7) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo) allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati o operai presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che siano utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia del predetto certificato autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado

della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli operai permanenti e gli impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla leg-

ge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi di 1ª categoria per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera f) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) gli insigniti di medaglia al lavor militare o di croce di guerra o di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera q), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati che siano operai permanenti o dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 9.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici dei due predetti concorsi composte ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Visita medica

La prova pratica di cui al successivo art. 11 è subordinata all'accertamento, da parte della competente Commissione, della idoneità fisica e della attitudine del candidato in relazione al lavoro o servizio da prestare.

Art. 11.

Svolgimento della prova pratica

Le prove pratiche dei concorsi si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto la visita medica quanto la prova pratica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Per sottoporsi alla visita medica e per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passatorto;
g) carta d'identità.

Art. 12.
Programma delle prove pratiche

Concorso a 2 posti di tornitore e aggiustatore meccanico:
costruzione, rilevata dal disegno o dal modello originale, di una vite a semplice o doppia filettatura a sezione triangolare o quadrata con relativo dado esagonale e sagome di lamiera di riscontro dell'esagono o altro lavoro analogo;
tempo concesso: 16 ore;
Per il posto di ramaio:
costruzione di una pentola o altro recipiente rilevato da disegno o da modello originale, con relativi tubi da connessione collegati con saldatura a forte, tutto ricavando da una lastra di rame;
tempo concesso: 16 ore.
Il giudizio sulla prova pratica sarà stabilito ai termini dell'art. 21 del regio decreto 21 dicembre 1924, n. 2262.
La prova pratica non s'intende superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno 16/20, come prescritto dall'art. 10 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 13.
Graduatoria dei concorsi

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova pratica e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.
A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi al posto ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.
Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi sarà corrisposto all'atto della nomina, il trattamento economico previsto per le singole categorie e qualifiche dalla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1961
Registro n. 41 *Finanze, foglio n.* 13. — BENNATI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . .
e residente in . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a numero . . . . . posti di operaio permanente di prima categoria del personale salariato del Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, specializzazione . . . .
Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .
Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso della licenza elementare . . . . conseguita presso la Scuola di . . . . in data . . . .
e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . . . .
. . . . lì . . . . 196 . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .
. . . . (6).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che da diritto all'elevazione del suddetto limite.
(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.
(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.
(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8676)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.